

OGGETTO: Restituzione quota non utilizzata del contributo statale, anno 2024, di cui al comma 586 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021, a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto per l'incremento dell'indennità degli amministratori

Il Funzionario con incarico di EQ di Responsabile del Servizio Economico e Finanziario

RICHIAMATO il decreto sindacale n° 3 del 17/02/2025, di nomina della scrivente quale titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione relativa al Servizio Economico e Finanziario, con attribuzione dei relativi compiti gestionali nelle materie di competenza, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni normative e regolamentari;

DATO ATTO CHE con le deliberazioni di C.C. n. 35 e 36 del 30.12.2025 sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 e il Bilancio di previsione per le annualità 2026-2028;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.04 del 19 gennaio 2026 con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per il periodo 2026-2028,

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 28 marzo 2025 con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027, nel quale sono confluiti il Piano della Performance ed il Piano degli obiettivi;

DATO ATTO CHE con la sottoscrizione della presente determina, lo scrivente Responsabile dichiara espressamente che non sussiste, nel caso di specie, obbligo di astensione, non ricorrendo alcuna ipotesi di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente in materia e alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 28.03.2025.

VISTI i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che recitano:
"583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, lettera b\), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#), in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;*
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;*
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;*
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;*
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.*

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al [decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119](#).

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'[articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 19 dicembre 2019, n. 157](#), è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza

Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.”;

VISTO il d.m. del 7 febbraio 2025 di riparto del fondo di 220 milioni di euro per l'anno 2024 a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto, dai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle stesse regioni ai sensi del comma 587 dell'art. 1 della legge n. 234/2021;

VISTA la nota metodologica, di cui all'allegato a) al citato d.m. del 7 febbraio 2025, con la quale sono stati stabiliti i criteri di riparto ai comuni delle risorse statali in questione;

RILEVATO che con il predetto decreto sono stati assegnati al Comune di Striano, euro 54.026,41, per l'anno 2024;

CONSIDERATO che l'utilizzo del contributo in questione deve essere dimostrato attraverso un apposito certificato disponibile nell'area certificati del portale ministeriale della finanza locale; rilevato che il termine per la presentazione del predetto certificato, per l'anno 2024, è stabilito al 2 marzo 2026;

VISTE le istruzioni per la compilazione del certificato 2024 allegate al citato comunicato n. 2 del 3 dicembre 2025, con le quali è stato precisato che, per quanto riguarda la restituzione delle somme eventualmente non impiegate, il relativo versamento dovrà essere effettuato utilizzando il seguente IBAN di Tesoreria Unica di Banca d'Italia **IT81S0100003245BE00000001FV** riferito al Capitolo di bilancio 3560, art. 03, Capo 14.

VISTO il D.M. n. 119 del 4 aprile 2000 relativo alla determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali fino a tutto l'anno 2021, come ridotte del 10% dal comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005;

VISTA la deliberazione n. 11/2023 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la quale è stato chiarito che la decurtazione del 10% di cui al comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005 non è applicabile ai nuovi importi delle indennità, così come integralmente rideterminati dalla Legge di Bilancio 2022, e il carattere strutturale del taglio residua, invece, ai soli fini del calcolo del differenziale tra le indennità pregresse e quelle che saranno a regime dal 2024, o, opzionalmente, dal 2022;

VISTI i commi 135 e 136 dell'art. 1 della Legge n. 56/2014 (c.d. legge Del Rio) che hanno disposto l'incremento del numero massimo di assessori prescrivendo al contempo ai comuni interessati di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti ;

CONSIDERATO che il contributo statale di cui al menzionato comma 586 non concorre alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni a titolo di IRAP (che resta quindi a carico degli stessi) ma concorre invece alla copertura del maggiore onere sostenuto per la quota annuale dell'indennità di fine mandato del Sindaco;

CONSIDERATO inoltre che il contributo statale di cui al ridetto comma 586 non concorre alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni in conseguenza dell'incremento, indirettamente causato dalla Legge n. 234/2021, dell'ammontare complessivo massimo mensile dei gettoni di presenza dei consiglieri determinato, nella misura di un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco, dal comma 2 dell'art. 82 del TUEL;

RILEVATA la spesa effettiva relativa alle indennità dell'anno 2024 degli Amministratori comunali in carica interessati dalle disposizioni di cui alla Legge di Bilancio 2022 e quantificata in euro 3.260,41 la somma non utilizzata del contributo statale in esame, da restituire all'Erario;

VISTI:

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - TUEL;

il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

DETERMINA

1. **di liquidare**, per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente richiamate, la somma di euro 3.260,41 a favore dell'Erario, a titolo di restituzione della quota non utilizzata del contributo statale, dell'anno 2024, di cui al comma 586 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021, con imputazione della spesa al seguente capitolo del bilancio 1724 01.11.01

2. **di dare atto che il relativo versamento dell'importo complessivo di euro 3.260,41 dovrà essere effettuato utilizzando il seguente IBAN di Tesoreria Unica di Banca d'Italia **IT81S0100003245BE00000001FV** riferito al Capitolo di bilancio 3560, art. 03, Capo 14.**

3. **Di disporre** la rendicontazione, entro il termine del 2 marzo 2026, della quota spesa del contributo statale di cui al punto 1), attraverso lo specifico certificato sull'utilizzo del contributo per l'anno 2024 disponibile nell'area certificati del portale ministeriale della finanza locale, allegando all'anzidetto certificato la quietanza di pagamento della somma restituita all'Erario pari ad euro 3.260,41 quale differenza tra l'importo del contributo statale assegnato, pari ad euro 54.026,41, e l'importo utilizzato dello stesso, pari ad euro 50.766,00 .

4. **di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, tenuto conto del comma 823 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

5. **di trattenere** presso di sé le funzioni di Responsabile unico del procedimento essendo in possesso dei requisiti richiesti al combinato disposto dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. e delle Linee guida A.N.A.C. n. 3 aggiornate con delibera n. 1007 del 11/10/2017;

6. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio unitamente al visto contabile;

7. **di provvedere** alla pubblicazione della presente determina all'albo pretorio on line, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. e su amministrazione trasparente, sezione provvedimenti dirigenti.

Il Responsabile dell'Istruttoria

dott.ssa Angela De Rosa

**Il Responsabile del Servizio
ECONOMICO FINANZIARIO**

dott.ssa Angela De Rosa